

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

INDICE

Titolo 1	Norme generali
-----------------	-----------------------

- Articolo 1* - Ambito di applicazione
- Articolo 2* - Definizioni
- Articolo 3* - Finalità del regolamento
- Articolo 4* - Commissione consultiva comunale
- Articolo 5* - Esercizio dell'attività
- Articolo 5* - Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Articolo 7* - Rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati e nelle fiere
- Articolo 8* - Assenza del titolare
- Articolo 9* - Reintestazione delle autorizzazioni e della concessione di posteggio
- Articolo 10* - Assegnazione dei posteggi fuori mercato, dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee
- Articolo 11* - Assegnazione posteggi riservati
- Articolo 12* - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi
- Articolo 13* - Modalità di registrazione delle presenze
- Articolo 14* - Criteri per l'individuazione dei nuovi mercati e fiere e per la qualificazione dei mercati e fiere esistenti
- Articolo 15* - Decadenza della concessione decennale del posteggio e della relativa autorizzazione
- Articolo 16* - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Articolo 17* - Normativa igienico-sanitaria
- Articolo 18* - Vendita a mezzo veicoli

Titolo 2	 Mercati
-----------------	-----------------

Capo I - Norme generali

- Articolo 19*- Norme in materia di funzionamento dei mercati
- Articolo 20*- Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi
- Articolo 21*- Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Articolo 22*- Criteri di variazione per miglioria e scambio posteggi
- Articolo 23*- Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

Articolo 24 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Articolo 25- Mercati Straordinari

Capo II - Individuazione dei mercati

Articolo 26- Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari

Articolo 27- Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo 3	Fiere
-----------------	--------------

Capo I - Norme generali

Articolo 28- Norme in materia di funzionamento delle fiere

Articolo 29- Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi

Articolo 30- Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Capo II - Individuazione delle Fiere

Articolo 31 - Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Data e giorni di svolgimento.

Specializzazioni merceologiche

Articolo 32- Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo 4	Fiere Promozionali
-----------------	---------------------------

Capo I - Norme generali

Articolo 33 - Fiere Promozionali

Articolo 34- Criteri di assegnazione dei posteggi

Articolo 35- Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

Articolo 36- Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Capo II - Individuazione delle Fiere Promozionali

Articolo 37- Fiera promozionale: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento.

Articolo 38- Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo 5	Posteggi fuori mercato
-----------------	-------------------------------

Capo I - Norme generali

Articolo 39- Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi

Articolo 40- Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi

Capo II - Individuazione dei posteggi

Articolo 41- Posteggi fuori mercato: - Localizzazione, caratteristiche e orari.

Articolo 42 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo 6	Commercio itinerante
-----------------	-----------------------------

Articolo 43- Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

Articolo 44- Aree dove è vietato l'esercizio del commercio

Articolo 45- Rappresentazione cartografica

Articolo 46- Determinazione degli orari

Titolo 7	Norme transitorie e finali
-----------------	-----------------------------------

Articolo 47- Variazioni dimensionamento e localizzazione dei posteggi

Articolo 48 - Attività stagionali

Articolo 49 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Articolo 50- Sanzioni

Titolo 1**Norme generali****Articolo 1****Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 40 della Legge Regionale 7 febbraio 2005 n°28 di seguito denominata Codice del Commercio.
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge Regionale 20 febbraio 2008 n°9 "Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti".
3. Il regolamento è approvato unitamente al Piano per l'esercizio del commercio su aree Pubbliche art.10 comma 1 L.R.10/2003 che individua le aree destinate all'esercizio dell'attività e dove è vietata, l'incremento nel triennio dei posteggi.

Articolo 2**Definizioni**

1. Per **commercio su aree pubbliche** si intendono le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di proprietà pubblica, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità.
2. Per **aree pubbliche** si intendono: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
3. Per **piano** si intende il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 40 del Codice del Commercio.
4. Per **mercato** si intende uno specifico ambito delle aree di cui ai commi 1 e 2, articolato in più posteggi, attrezzato o meno e destinato all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande; per **mercato straordinario** si intende l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
5. Per **posteggio** nel mercato e per posteggio fuori mercato si intendono le parti delle aree di cui ai commi 1 e 2 che vengono date in concessione agli operatori.
6. Per **fiera** si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
7. Per **fiera promozionale** si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive; a tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese. Tali manifestazioni possono essere riservate ai piccoli imprenditori agricoli e agli artigiani nonché ai produttori agricoli non professionali, secondo modalità e criteri stabiliti dal comune, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle norme che disciplinano la somministrazione degli alimenti.

8. Per **autorizzazione all'esercizio itinerante** del commercio su aree pubbliche si intende l'atto rilasciato dal comune di residenza o dal comune in cui ha sede legale la società di persone.
9. Per **autorizzazione e contestuale concessione decennale** di posteggio si intende l'atto rilasciato dal comune sede del posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o in una fiera e che viene tacitamente rinnovato alla scadenza.
10. Per **concessione temporanea** si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di altre manifestazioni commerciali rispetto a quelle di cui al comma 9.
11. Per **presenze in un mercato** si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale.
12. Per **presenze effettive in una fiera** si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
13. Per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di trasferirsi in un altro purché non assegnato.
14. Per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
15. Per **spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
16. Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3 **Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori ;
 - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi ;
 - e) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - f) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali.

Articolo 4 **Commissione consultiva comunale**

1. Il comune, **con atto successivo, se riscontrerà la necessità**, al fine di coordinare le diverse attività di vendita su aree pubbliche, potrà nominare una Commissione consultiva costituita dai rappresentanti degli operatori del commercio su aree pubbliche, del comune, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.
2. La Commissione avrà lo scopo di provvedere in particolare :
 - a) alla concertazione degli orari di svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche ;

- b) alla definizione e alla valutazione di proposte relative all'organizzazione, nelle aree dei mercati e delle fiere, della viabilità, dell'arredo urbano e delle manifestazioni commerciali.

Articolo 5 **Esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa ed è svolto da persone fisiche o società di persone in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali, di cui al Titolo II Capo II del Codice del Commercio.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico sanitarie.
3. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.
5. Nel territorio toscano è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti autorizzati nelle altre Regioni o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza alle stesse condizioni previste per gli operatori residenti in Toscana.

Articolo 6 **Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede la società. L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. L'autorizzazione abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.
2. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione di cui all'art. 35 del Codice del Commercio, comma 2, della legge, fatta salva la facoltà di subentrare in autorizzazioni esistenti.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda inviata mediante lettera raccomandata. L'autorizzazione può essere negata solo con un atto motivato del comune, quando manchi alcuno dei requisiti previsti dal Titolo II Capo II del Codice del Commercio.
4. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare dell'autorizzazione il comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa procede, entro trenta giorni dalla richiesta dell'interessato, a trasmettere la documentazione relativa al comune di nuova residenza.

Articolo 7 **Rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati e nelle fiere**

1. L'autorizzazione e la concessione decennale di posteggio nel mercato e nella fiera sono rilasciate dal comune dove ha sede il posteggio. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale,

- anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni decennali di posteggio nei mercati e nelle fiere sono rilasciate contestualmente. Per ogni soggetto richiedente possono essere rilasciate fino al massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera. Sono fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della legge.
 3. Nel caso di svolgimento di una fiera è ammessa la partecipazione solo di operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
 4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della concessione decennale di posteggio nei mercati e nelle fiere, di cui all'articolo 32 del Codice del Commercio, il comune predispone appositi bandi con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione, con esclusione dei posteggi fuori mercato e dei posteggi delle fiere promozionali.
 5. Il bando contiene :
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e con l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
 - b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 38 del Codice del Commercio;
 - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi ;
 - d) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
 6. Entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno i bandi pervengono alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
 7. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al comune dove ha sede il posteggio a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
 8. Il comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione decennale e la contestuale autorizzazione per i mercati e per le fiere, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato o di presenza effettiva nell'ambito della fiera. A parità di anzianità di presenze nel mercato o di presenze effettive nella fiera, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. In ogni caso, a parità di condizioni, il comune tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda.

Articolo 8

Assenza del titolare

1. In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari. Tali condizioni devono risultare da dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante sia la natura del rapporto con l'azienda titolare, sia il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività. Tale dichiarazione deve essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune per l'attività di vigilanza e controllo.

Articolo 9

Reintestazione delle autorizzazioni e della concessione di posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio di cui agli articoli 32 e 35 del Codice del Commercio, sono reintestate a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.
2. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata al comune, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro novanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività.
3. L'autorizzazione e la concessione di cui al comma 1 sono reintestate, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentati legali della società, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della Legge. Gli eredi anche non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge., hanno la facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione e della concessione, dandone comunicazione al comune.
4. Nel caso di morte del titolare, qualora l'erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività o non intenda continuarla, l'erede ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata dal cessionario al comune, a pena di decadenza, entro novanta giorni dall'atto di cessione dell'attività.
5. La reintestazione dell'autorizzazione è effettuata dal comune sede del posteggio. Per gli operatori itineranti l'autorizzazione è reintestata dal comune di residenza dell'operatore subentrante.
6. Il reintestataro dell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su autorizzazioni già nella disponibilità dell'operatore.
7. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione e di concessione rilasciate per un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap, la reintestazione è effettuata esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap.

Articolo 10

Assegnazione dei posteggi fuori mercato, dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee

1. Al fine dell'assegnazione dei posteggi fuori mercato e dei posteggi delle fiere promozionali il comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge Regionale 20 febbraio 2008 n°9 "Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti", indice appositi bandi dandone idonea pubblicità.
2. Il comune rilascia agli operatori su aree pubbliche la concessione di posteggio limitata al periodo di svolgimento della fiera promozionale nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7, comma 8 del presente regolamento.
3. I posteggi riservati a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche nelle fiere promozionali non superano il cinquanta per cento dei posteggi da assegnare. Al fine dell'assegnazione il comune formula la graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel registro delle imprese e a parità di anzianità tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione.

4. Il comune prevede il rilascio di concessioni temporanee -giornaliera- in base alla disponibilità delle aree nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:

- a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
 - b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari ;
 - c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
 - d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.
5. Per il rilascio delle concessioni temporanee -giornaliere- di posteggio il comune provvede per ogni manifestazione con pubblicazione all'Albo ad indicare i requisiti dei soggetti partecipanti, il numero dei posteggi con assegnazione su domanda privilegiando l'ordine cronologico insieme ad altri criteri di priorità tra i quali la tipologia, la provenienza dei prodotti, e la tipicità per la loro assegnazione nonché i termini per la presentazione delle domande

Articolo 11

Assegnazione posteggi riservati

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio ai soggetti di cui alla Legge Regionale 29 aprile 2008 n. 21 (*Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali*) e ai portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge- quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e il rilascio della concessione decennale di posteggio agli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57) è disciplinata dal comune nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 9 del presente regolamento.
2. I soggetti di cui alla legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 (*Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali*), che hanno ottenuto un posteggio riservato, non possono cederlo né darlo in gestione prima di 3 anni. Dopo tale periodo la cessione può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi gli stessi requisiti. Colui che ha ottenuto in assegnazione un posteggio riservato ai sensi della suddetta legge, non può ottenere altri posteggi riservati come socio di altra società. In caso di cessazione dell'attività, il posteggio non potrà essere ceduto, ma dovrà essere lasciato libero e verrà dunque assegnato dal comune tramite bando pubblico.
3. I soggetti di cui alla legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 (*Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali*) e alla legge 104/92, non possono essere titolari di più di una autorizzazione e concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera, e non possono ottenerlo nel caso abbiano già un posteggio non riservato assegnato nella stessa fiera o mercato. Per l'esercizio dell'attività in caso di assenza del titolare è ammessa la possibilità di sostituzione esclusivamente ad un collaboratore familiare in possesso dei requisiti morali e professionali, alle condizioni previste dal Codice del Commercio, della legge. La sostituzione è consentita per un numero massimo di giornate non superiore ad 1/3 del numero complessivo delle date di svolgimento del mercato in un anno e ad 1/3 del numero complessivo delle date di svolgimento della fiera in tre anni. Per le ulteriori giornate di assenza non può darsi luogo a sostituzione; il titolare del posteggio riservato è considerato assente e il posteggio è assegnato sulla base dei criteri previsti all'articolo 12.

Articolo 12

Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto

numero di presenze, come definite dall'articolo 2, commi 11 e 12 del presente regolamento. A parità di condizioni si tiene conto dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel registro delle imprese.

2. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata **esclusivamente** a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.

Articolo 13

Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi dell'autorizzazione di cui è titolare.
2. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
3. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata con le modalità di cui al comma 1, esclusivamente a favore dell'operatore che svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato.

Articolo 14

Criteri per l'individuazione dei nuovi mercati e fiere e per la qualificazione dei mercati e fiere esistenti

1. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, nuove fiere, nuove fiere promozionali e nuovi posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, i comuni tengono conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.
2. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del comune un'area privata per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 30 comma 1 lettera a) del Codice del Commercio, essa può essere inserita tra le aree destinate all'esercizio dell'attività stessa. Tali soggetti hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi.
3. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale il comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui alla Legge Regionale 20 febbraio 2008 n°9, può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree e relativi posteggi, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di specifici accordi.
4. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato e delle fiere. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.
5. Ogni area pubblica destinata all'esercizio del commercio su posteggio è dotata dei necessari servizi igienico-sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.

Articolo 15

Decadenza della concessione decennale del posteggio e della relativa autorizzazione

1. L'autorizzazione nonchè l'eventuale concessione nel mercato e nella fiera decadono nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali, previsti dal Titolo II Capo II del Codice del Commercio.
2. L'autorizzazione e la concessione nel mercato decadono altresì nei casi in cui l'operatore:
 - a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la facoltà del comune di concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
 - b) non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi, qualora trattasi di ditta individuale, di sospensione dell'attività per malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo cui si riferisce. In caso di gravidanza e puerperio, la decadenza dell'autorizzazione non opera qualora l'attività sia sospesa per un periodo massimo di quindici mesi. La decadenza non opera inoltre qualora l'attività sia sospesa per assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53)
 - c) non inoltri istanza di reintestazione entro il termine di cui all'articolo 9, comma 2, del presente regolamento.
 - d) Nel caso in cui, entro il 31 maggio successivo, non venga pagata l'intera annualità, o anche una singola rata in caso di pagamento per quadrimestre, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche riferito all'anno in corso;
3. L'autorizzazione e la concessione nella fiera decadono nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione dell'attività da parte di ditta individuale per malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio, in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, lettera b). Nel caso in cui entro, il 31 maggio successivo, non venga pagato il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche riferito all'anno in corso.
4. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore a due terzi della durata di ogni singola edizione della fiera.
5. Il comune, accertata la sussistenza delle motivazioni per la decadenza della concessione decennale e della relativa autorizzazione, procede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento assegnando allo stesso operatore un tempo di giorni 30 per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Al termine della procedura il comune archivia la pratica o pronuncia la decadenza degli atti amministrativi oggetto del presente articolo.

Articolo 16

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza.

3. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata.
4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
5. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno, per l'attività di vendita a condizione che sostino lo spazio destinato a posteggio.
6. E' fatto obbligo agli operatori di raccogliere chiusi in contenitori tutti i rifiuti prodotti per la rimozione dell'area utilizzata.
7. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Articolo 17 **Normativa igienico-sanitaria**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dall' Ordinanza del Ministero della Salute 30 aprile 2002.
2. Si determina in 40 il numero dei posteggi oltre i quali l'area pubblica è dotata di servizi igienico-sanitari. Tali servizi saranno determinati in misura di 1 ogni 80 posteggi.

Articolo 18 **Vendita a mezzo di veicoli**

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. Il comune consente il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio stesso, in alcune aree può comunque determinare con ordinanza del Sindaco per sopravvenute esigenze lo spostamento di tali veicoli, comunicandolo agli operatori con congruo anticipo.

Titolo 2	Mercati
-----------------	----------------

Capo I - Norme generali

Articolo 19 **Norme in materia di funzionamento dei mercati**

1. Il mercato è gestito dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che con successivo atto non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria e singoli operatori. In tal caso possono prevedersi specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato oggetto dell'affidamento in gestione.

2. I mercati, che ricadono in giorno festivo non vengono svolti. Le fiere e le fiere promozionali già istituiti che ricadono in giornate festive sono regolarmente svolti nelle giornate previste con esclusione di quelli ricadenti nelle festività del 1° gennaio, del 25 e del 26 dicembre.

Articolo 20

Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi

1. Il comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
2. Prima della pubblicazione del bando comunale può procedersi alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglorie, sulla base di quanto previsto all'articolo 22.

Articolo 21

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Per i produttori agricoli è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, può essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 22

Criteri di variazione per migloria e scambio di posteggi

1. Gli operatori dell'ufficio di P.M. segnalano i posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) ai mercati, entro il 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12, all'ufficio interessato che provvede, in presenza di posteggi liberi, ad emettere i bandi per la migloria, che comunque interessino lo stesso settore, di cui al comma 2.
2. Entro il quindicesimo giorno successivo alle date riportate nel comma 1° il Comune procede all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglorie. Il bando sarà comunicato a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno del mercato presentano domanda scritta al comune, entro il settimo giorno dalla emissione del bando.
4. I criteri per la migloria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità maturata, dal soggetto richiedente dalla data di assegnazione del posteggio in quel mercato;
 - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.
5. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 23

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore del Codice del Commercio, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.

2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente.
4. Il comune provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubblicate all'Albo , entro il 30 luglio e il 31 gennaio.

Articolo 24

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. All'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap, dei posteggi riservati ai produttori agricoli, dei posteggi riservati ai soggetti di cui alla legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 (*Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali*), occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune, prioritariamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta e può essere esclusa per posteggi localizzati nelle aree del Centro Storico se intervengono motivi di viabilità e di tutela ambientale condizioni rilevate direttamente dall'Ufficio Polizia Municipale, che può procedere alla non assegnazione.

Articolo 25

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono senza la riassegnazione dei posteggi e con lo stesso organico del mercato. Qualora l'edizione aggiuntiva dei mercati rionali si svolga di domenica il comune stabilisce quale organico è autorizzato allo svolgimento dell'attività.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

Capo II - Individuazione dei mercati

Articolo 26

Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari

1. Per il mercato si tiene conto di quanto approvato con il Piano per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato unitamente al presente Regolamento. Le aree di mercato, il numero

dei posteggi riservati ai portatori di handicap, il numero dei posteggi riservati per favorire l'imprenditoria giovanile ed il numero dei posteggi per i produttori agricoli sono individuati ai sensi del Titolo III del Piano.

2. Lo svolgimento, l'ubicazione, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari del mercato sono i seguenti:
 - a) Svolgimento: annuale;
Cadenza: settimanale;
Giornata di svolgimento: LUNEDI';
 - b) Ubicazione: Viale Martiri della Libertà nel tratto compreso tra via Verdi e via Cavour e via Dante Alighieri nel tratto compreso tra via de' Gasperi e viale Martiri della Libertà;
 - c) Superficie complessiva del mercato: 2984 metri quadrati;
 - d) Superficie complessiva dei posteggi: 1332 metri quadrati;
 - e) Totale dei posteggi: 43 di cui:
 - Numero 5 (cinque) riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare;
 - Numero 32 (trentadue) riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare;
 - Numero 3 (tre) riservati ai produttori agricoli;
 - Numero 1 (uno) riservati ai portatori di handicap;
 - Numero 2 (due) riservati ai soggetti di cui alla Legge 29/04/2008 n° 21 (imprenditoria giovanile);
 - f) L'ubicazione del mercato è riportata nella planimetria allegata;
 - g) Gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco;
 - h) Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere dai mezzi.

Articolo 27

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata nel presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.

Titolo 3**Fiere****Capo I - Norme generali****Articolo 28****Norme in materia di funzionamento delle fiere**

1. La fiera è gestita dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda con atto successivo all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria e singoli operatori. In tal caso possono prevedersi specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sulla fiera oggetto dell'affidamento in gestione.
2. L'incaricato del comune per il servizio alla fiera provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
4. In caso di fiere concomitanti, per oscillazione della ricorrenza, all'operatore è consentito, previa comunicazione al comune, presentarsi con l'atto di concessione e con copia conforme dell'autorizzazione.
5. Nel caso di svolgimento di una fiera il comune ammette la partecipazione solo di operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 29**Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi**

1. Il comune in cui ha sede la fiera rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
2. Prima della pubblicazione del bando comunale, successivamente alla prima assegnazione dei posteggi, si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera, concessionari di posteggio, per le miglorie, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando contiene le modalità per la presentazione delle domande di migloria.

Articolo 30**Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati**

1. All'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap, dei posteggi riservati ai produttori agricoli, dei posteggi riservati ai soggetti di cui alla legge regionale . 27/1993, occasionalmente

liberi o non assegnati è effettuata dal comune, esclusivamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

4. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
5. La presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera.
6. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione della fiera.

Capo II - Individuazione delle Fiere

Articolo 31

Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

1. Per la fiera si tiene conto di quanto approvato con il Piano per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato unitamente al presente Regolamento. Le aree delle fiere, il numero dei posteggi riservati ai portatori di handicap, il numero dei posteggi riservati per favorire l'imprenditoria giovanile ed il numero dei posteggi per i produttori agricoli sono individuati ai sensi del Titolo III del Piano.
2. La Fiera denominata "Fiera di Fine Estate" si svolge, di norma, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, il PRIMO LUNEDI' DI SETTEMBRE. Lo svolgimento, l'ubicazione, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari della Fiera sono i seguenti:
 - a) Ubicazione: Viale Martiri della Libertà nel tratto compreso tra via Verdi e via Gramsci, via Verdi nel tratto compreso tra viale Europa e via Gramsci, Viale Europa nel tratto compreso tra via Verdi e via Don Lorenzo Boschi, Piazza Carducci;
 - b) Superficie complessiva dell'area: 3380 metri quadrati
 - c) Superficie complessiva dei posteggi: 1516 metri quadrati;
 - d) Numero totale dei posteggi: 48 di cui:
 - Numero 12 (dodici) riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare;
 - Numero 32 (trentadue) riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare;
 - Numero 2 (due) riservati ai produttori agricoli;
 - Numero 1 (uno) riservati ai portatori di handicap;
 - Numero 1 (uno) riservati ai soggetti di cui alla Legge 29/04/2008 n° 21 (imprenditoria giovanile);

- e) L'ubicazione della fiera è riportata nella planimetria allegata;
- f) Gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco;
- g) Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere dai mezzi.

Articolo 32

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata nel presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento di fiera e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.

Titolo 4

Fiere Promozionali

Capo I - Norme generali

Articolo 33

Fiere promozionali

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese, purchè non superino la misura massima del 30% dei posteggi da assegnare.
2. Per esigenze eccezionali il comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano.
3. La fiera promozionale è gestita dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che con successivo atto di G.M. non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria e singoli operatori. In tal caso possono prevedersi specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sulla fiera oggetto dell'affidamento in gestione.
4. Le fiere promozionali possono essere riservate ai piccoli imprenditori agricoli e agli artigiani nonché ai produttori agricoli non professionali, secondo modalità e criteri stabiliti dal comune con atto successivo, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle norme che disciplinano la somministrazione degli alimenti.
5. Per le fiere promozionali, l'individuazione delle aree compatibili per il commercio sulle aree pubbliche, avviene in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dal Piano del Commercio allegato.
6. Nella fiera promozionale alcuni posteggi possono essere riservati a tipologie maggiormente attinenti la fiera promozionale, o a tipologie mancanti, tali da rendere più interessante la fruizione del consumatore, resi noti nel bando pubblico.

Articolo 34

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Il Comune rilascia la concessione giornaliera del posteggio, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando comunale, tenendo conto delle priorità e delle procedure di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del comune e comunicati alle associazioni di categoria interessate.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

Articolo 35

Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, comune formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal comune, si tiene conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA.

Articolo 36

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

- 1 All'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
- 2 L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese.
- 3 L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap, ai soggetti di cui alla legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 (*Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali*) e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune, esclusivamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Capo II - Individuazione delle Fiere promozionali

Articolo 37

Fiere Promozionali: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

Per la fiere promozionali si tiene conto di quanto approvato con il "Piano per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" approvato unitamente al presente Regolamento. Le aree delle fiere, il numero dei posteggi riservati ai portatori di handicap, il numero dei posteggi riservati per favorire l'imprenditoria

giovanile ed il numero dei posteggi per i produttori agricoli sono individuati ai sensi del Titolo III del Piano.

1. La Fiera denominata SUBBIANO IN FIORE, istituzionalizzata con atto G.M. 10 21.2.2003, si svolge, di norma, l' ULTIMA DOMENICA DI APRILE di ogni anno. In caso di concomitanza con altre fiere o altre ragioni di opportunità, la variazione della data della fiera sarà adottata con delibera della Giunta Comunale.
 2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) Ubicazione, come individuata dal Piano :P.za Carducci, via Roma, v.le Europa (incrocio con via Boschi), via Verdi (incrocio con via Gramsci), via Boschi (incrocio con via Gramsci) v.le M.libertà (incrocio con via Gramsci) via Gramsci (incrocio con v.le M.della Libertà)
 - b) superficie complessiva dell'area: mq 5782 ;
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 2566,
 - d) numero totale posteggi: 77, di cui:
 - n. __55__ riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche
 - n. __22__ riservati ad altri soggetti iscritti al REA
 - n. __1__ riservati ai portatori di handicap
 - n. __1__ riservati ai soggetti di cui alla L. R. 27/1993
(agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile)
 3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui alla L. Regionale.
 4. L'ubicazione della fiera è riportata nella planimetria allegata.
 5. Gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.
- Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere dai mezzi.

Articolo 38

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata nel presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento di fiera e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.

Titolo 5

Posteggi fuori mercato

Capo I - Norme generali

Articolo 39

Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi

1. I posteggi fuori mercato sono individuati in concomitanza con l'approvazione dei Piani Comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.
2. Il comune rilascia la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione tramite bando comunale a cui viene data idonea pubblicità tramite affissione all'albo.

3. L'assegnazione avviene nel rispetto delle seguenti priorità :

- a) maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
- b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
- c) ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si fa riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

4. A parità di ordine di presentazione delle domande, si fa riferimento all'anzianità complessiva maturata dallo stesso nel registro delle imprese.

Articolo 40

Criteria di assegnazione giornaliera dei posteggi

- 1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
- 2. In relazione alle disposizioni l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese.

Capo II - Individuazione dei posteggi fuori mercato

Articolo 41

Posteggi fuori mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari

- POSTEGGIO FUORI MERCATO N°1

- a) Ubicazione: piazzale antistante il cimitero comunale di Subbiano;
- b) Svolgimento dell'attività: stagionale;
- c) Cadenza: annua;
- d) Giornate di svolgimento: Una settimana precedente la ricorrenza del 1 Novembre fino alla domenica successiva;
- e) Superficie complessiva dei posteggi: 48 metri quadrati;
- f) Totale posteggi: 2 di cui:
 - Uno riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche settore non-alimentari attività prevalente piante e fiori;
 - Uno riservato ai produttori agricoli attività prevalente piante e fiori;

- POSTEGGIO FUORI MERCATO N°2

- g) Ubicazione: Castelnuovo ex S.S. 71;
- h) Svolgimento dell'attività: annuale;
- i) Cadenza: settimanale;

- j) Giornate di svolgimento: festivi e prefestivi;
- k) Superficie complessiva dei posteggi: 24 metri quadrati;
- l) Totale posteggi: Uno riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche settore alimentari;

- POSTEGGIO FUORI MERCATO N°3

- m) Ubicazione: Viale Europa fino all'incrocio con via Boschi;
- n) Svolgimento dell'attività: stagionale;
- o) Cadenza: annuale;
- p) Giornate di svolgimento: in occasione del Carnevale di Subbiano;
- q) Superficie complessiva dei posteggi: 96 metri quadrati;
- r) Totale posteggi: 3 di cui:
 - Uno riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche settore alimentari in particolare dolciumi";
 - Due riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche settore non alimentari in particolare articoli di carnevale;

- POSTEGGIO FUORI MERCATO N°4

- s) Ubicazione: Via Salvemini;
- t) Svolgimento dell'attività: stagionale;
- u) Cadenza: annuale;
- v) Giornate di svolgimento: giornate di svolgimento della Fiera di Fine Estate;
- w) Superficie complessiva dei posteggi: 64 metri quadrati;
- x) Totale posteggi: 2 di cui:
 - Uno riservato ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche settore alimentari in particolare dolciumi";
 - Due riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche settore non alimentari in particolare commercio equo-solidale e/o etnico;

Gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco;

Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere dai mezzi.

Articolo 42

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area riservata ai posteggi fuori mercato, individuata nel presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento dell'attività e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.

Articolo 43

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 500 m , e a non meno di 500 m da esercizi al dettaglio con vendita dello stesso settore.

Articolo 44

Aree dove è vietato l'esercizio del commercio

L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante deve essere conforme alle norme previste dal presente Regolamento e dal Piano del Commercio allegato. Il commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle seguenti strade:

- 1) Piazza Carducci;
- 2) Via Roma;
- 3) Piazza Castello;
- 4) Via Arcipretura;
- 5) Piazza del Mulino;
- 6) Via Verdi;
- 7) Via Gramsci;
- 8) Via Don Lorenzo Boschi;
- 9) Via Garibaldi;
- 10) Nei piazzali in corrispondenza dei cimiteri comunali.

Articolo 45

Rappresentazione cartografica

1. Presso la Polizia Municipale e Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Articolo 46

Determinazione degli orari

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa.

Titolo 7**Norme transitorie e finali****Articolo 47****Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi**

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Articolo 48**Attività stagionali**

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nei piani per il commercio su aree pubbliche che verranno approvati dal consiglio Comunale

Articolo 49**Tariffe per la concessione del suolo pubblico**

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.
2. Le somme introitate per le Fiere promozionali vengono utilizzate per l'attività di promozione della fiera stessa, anche nel caso di gestione data a terzi, nelle modalità da stabilire con successivo atto di Giunta Comunale.

Articolo 50**Sanzioni**

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dal Codice del Commercio.